



Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti  
Via S. Felice 25 - 40122 Bologna

**BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME  
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI  
ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE.**

Vista la L. n. 59 del 15.3.1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", art. 4, comma 2;

Visto il D.Lgs. n. 112 del 31.3.1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", art. 105, comma 3, lett. c);

Visto il D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vista la L. n. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; e s.m.i.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;

Visto l'art. 123 del D. Lgs n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.M. n. 317/1995 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e s.m.i. ed il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 17 del 26/1/2011 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, come modificati dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10/1/2014, n 30;

Visto il Regolamento provinciale, modificato con deliberazione di Consiglio n. 60 del 14/11/2011, per il conseguimento delle abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida presso le autoscuole

**ART. 1 - OGGETTO**

In esecuzione di quanto previsto dalla normativa di settore sopra elencata, e dalla determinazione dirigenziale N. 1779 del 17/6/2014, P.G. 95916, IP 3687/2014 è indetto Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di **Istruttore di guida presso le autoscuole.**

**ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE**

Possono essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati che risultino in possesso dei requisiti tecnici e dei titoli di seguito riportati, **che possiedano la residenza nel territorio della Provincia di Bologna:**

- età non inferiore a 24 anni. In deroga a tale requisito è ammessa l'età non inferiore ad anni 21 solo nel caso in cui il candidato sia in possesso di CQC persone <sup>1</sup>;

<sup>1</sup> L'innalzamento dell'età minima a 24 anni per conseguire la patente D è stato previsto dal Dlgs n 59 del 18/4/2011. Tuttavia, giusto il disposto dell'art. 115, comma 1 – CDS, che fa salve le disposizioni nazionali in materia di CQC, in combinato disposto con il Dlgs n 286/2005 come modificato dal Capo II del Dlgs n 2/2013, il limite anagrafico per conseguire la patente D/DE e conseguentemente partecipare all'esame di cui al presente Bando può essere ridotto a 21 anni qualora il candidato sia in possesso della qualificazione professionale di tipo CQC persone

- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi almeno triennale (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o qualifica professionale regionale di Istruzione e Formazione Professionale)
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore di guida ,
- patente di guida comprendente:
  - a) almeno le categorie A, B, C+E, e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che saranno abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (**abilitazione completa**)
  - b) almeno le categorie B, C+E, e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che saranno abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, **ad eccezione dei ciclomotori e dei motoveicoli (abilitazione limitata)**
  - c) almeno le categorie B speciale, C speciale, e D speciale, per i soggetti titolari di patenti speciali, **al solo fine di garantire la possibilità di accedere all'esercizio dell'attività di impresa di autoscuola**, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore

Il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non è stata sospesa o revocata

Al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia.

In merito al titolo di studio, il cittadino comunitario può procedere mediante autocertificazione<sup>2</sup>, mentre il cittadino extra comunitario deve produrre il riconoscimento del titolo di studio rilasciato da una scuola ufficiale del sistema educativo di appartenenza, effettuato mediante legalizzazione del titolo<sup>3</sup> con relativa dichiarazione di valore<sup>4</sup>

**I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione**

### **ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE**

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di **istruttore di guida presso le autoscuole**, devono rivolgere apposita domanda, in competente bollo, alla Provincia di Bologna – Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti – Ufficio Amministrativo Trasporti – compilando precisamente lo schema allegato e riportando tutte le informazioni in esso contenute, dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000.

**La domanda, redatta con scrittura leggibile esclusivamente secondo lo schema allegato, completa di tutta la documentazione richiesta (riprodotta in maniera chiara e leggibile) e debitamente sottoscritta, deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:**

<sup>2</sup> Il titolo di studio rientra tra gli stati, qualità personali e fatti che i cittadini comunitari possono autocertificare ai sensi degli art. 3, 46 e 47 del DPR n. 445/2000

<sup>3</sup> Al fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio, se conseguito all'estero, i cittadini extra-comunitari devono produrre il riconoscimento dello stesso titolo effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente. La legalizzazione è finalizzata a garantire l'autenticità ad un documento ufficiale straniero (es. titolo di studio) e deve essere richiesta prima di emettere sullo stesso la dichiarazione di valore (documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo di studio, necessario per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero)

<sup>4</sup> I cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, c.2 DPR n. 445/2000)

1. **direttamente all'Ufficio Protocollo della Provincia di Bologna – Via Zamboni, 13 – Bo - perentoriamente entro le ore 13,00 di mercoledì 10/9/2014**; in tal caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, con esibizione di un documento d'identità, in corso di validità. Si ricorda che l'Ufficio Protocollo **è abilitato esclusivamente al ritiro delle domande.**

Gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo sono i seguenti:

- mattino: dal lunedì al venerdì – dalle ore 9,30 alle ore 13,00
- pomeriggio: lunedì e giovedì – dalle ore 15,30 alle ore 17,00

2. **sistema postale: perentoriamente entro lo stesso giorno di scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento**, indirizzata al Dirigente del Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti – Ufficio Amministrativo Trasporti della Provincia di Bologna, Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna. In tal caso, alla domanda deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro datario apposto dall'ufficio postale accettante.
3. Trasmissione, **perentoriamente entro lo stesso giorno di scadenza**, alla casella di posta elettronica istituzionale della Provincia di Bologna esclusivamente all'indirizzo: [prov.bo@cert.provincia.bo.it](mailto:prov.bo@cert.provincia.bo.it)<sup>5</sup> **a pena di decadenza**. Il candidato può trasmettere la domanda (corredata dalla relativa documentazione) redatta con modalità informatica, a sua discrezione, con posta elettronica certificata o semplice, con due modalità:

a) domanda **sottoscritta dall'interessato mediante firma digitale** basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato. In tal caso, sarà ritenuta valida solo se inviata in formato .pdf o .rtf, privi di macro-istruzioni o codici eseguibili; oppure

b) domanda **sottoscritta dall'interessato autografamente**<sup>6</sup> può essere anche inviata in copia immagine, corredata, obbligatoriamente, di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (In tal caso, il sottoscrittore della domanda dichiara di impegnarsi a conservare gli originali dei documenti ed a presentarli alla Pubblica Amministrazione in caso di necessità e specifica richiesta)

**Le domande, trasmesse con posta elettronica senza firma digitale, senza firma autografa e/o in formati diversi da quelli indicati<sup>7</sup> e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra indicata saranno considerate irricevibili ed escluse dalla procedura d'esame**

Nel caso che la domanda d'esame venga inviata con le modalità di cui al punto 3 il richiedente DEVE provvedere ad indicare nello schema di domanda i numeri identificativi della marca da bollo utilizzata provvedendo ad annullare la stessa e conservandone l'originale. La seconda marca da bollo prevista per il rilascio dell'attestato in caso di esito positivo, DEVE essere inoltrata alla Scrivente Amministrazione a mezzo posta ordinaria accompagnata da una nota contenente le esatte generalità del candidato

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Amministrativo Trasporti - tel. 051/6598390.

**Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:**

- attestazione del versamento dei diritti di segreteria di € 60,00 (sessanta/00) somma da versare sul c/c postale n. 17791401 intestato a Amministrazione Provinciale di Bologna – Servizio Tesoreria. **In nessun caso la somma verrà restituita.**

<sup>5</sup> Come previsto all'art. 8 del "Regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale"

<sup>6</sup> ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del Dlgs 7/3/2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale

<sup>7</sup> Il formato dei documenti inviati e firmati digitalmente con un certificato di firma rilasciato da una delle autorità di certificazioni DEVE essere **PDF oppure PDF/A**

- N. 1 marca da bollo di Euro 16,00 da apporre alla domanda
- N. 1 marca da bollo di Euro 16,00 da apporre al titolo abilitativo che si chiede di ottenere. In caso di esito negativo dell'esame, e quindi mancato rilascio dell'attestato, la marca da bollo verrà restituita.

I candidati portatori di handicap dovranno allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente per l'accertamento della condizione di disabile nonché specificare l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove d'esame e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla Commissione d'esame con criteri di ragionevolezza e nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati.

L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni.

#### **ART. 4 – PROGRAMMA D'ESAME PER L'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA**

Per conseguire l'abilitazione di "istruttore di guida" occorre superare una **prima prova scritta**, costituita dalla compilazione corretta di due schede quiz di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie "A" e "B", in uso alla data di scadenza del presente Bando.

La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere le prove specifiche successive, qualora non effettui più di due errori sul complessivo numero di ottanta domande.

La prova ha la durata di quaranta minuti.

Successivamente, l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di "Istruttore di guida" consiste in:

- **una prova orale** sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
- **le seguenti prove pratiche** per dimostrare la propria capacità di istruzione:
  - b1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, per il conseguimento dell'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione; il motociclo utilizzato per lo svolgimento è condotto da un componente della Commissione, titolare almeno di patente A, che funge da allievo (**ai fini del conseguimento dell'abilitazione completa**)
  - b2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione, titolare almeno di patente B, che funge da allievo; tale prova riguarda il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli e relativa revisione (**ai fini del conseguimento dell'abilitazione limitata e dell'abilitazione completa**)
  - b3) capacità di istruzione alla guida su veicolo delle categorie C+E o D, a scelta della Commissione<sup>8</sup> e condotto da un suo componente titolare di patente adeguata, che funge da allievo; tale prova riguarda il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (**ai fini del conseguimento dell'abilitazione limitata e dell'abilitazione completa**).

Lo svolgimento di tali prove può essere assicurato dall'inserimento in Commissione di uno o più membri aggiunti abilitati a svolgere il ruolo di conducente alla guida dei veicoli suindicati

**Supera la prova di dimostrazione della capacità di istruzione il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a cinque per ciascun mezzo e complessivo sulle tre prove non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta**

I soggetti in possesso delle categorie di patenti B speciale, C speciale, D speciale sostengono la prova a quiz consistente nella compilazione di due schede quiz di quaranta domande ciascuna e, se non

<sup>8</sup> Con la convocazione alle prove d'esame verrà data comunicazione in merito all'utilizzo del veicolo di Cat. C+E ovvero di Cat. D, a scelta della Commissione (Decreto ministeriale n. 17/2011, art. 8, punto 3)

effettuano più di due errori sul complessivo numero di ottanta domande, sostengono successivamente la prova orale sopra indicata; la stessa è superata ottenendo il punteggio minimo di diciotto sul massimo attribuibile di trenta.

L'insegnante di teoria che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso delle patenti prescritte per il tipo di abilitazione da richiedere, frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale per istruttore, e ove prevista, la parte di programma pratico in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire.

L'esame per l'estensione dell'abilitazione verte sulle prove e con le modalità sopra indicate oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova inerente la compilazione di due schede d'esame predisposte sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.

L'istruttore già abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli (abilitazione limitata), che intende integrare la propria abilitazione anche per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A (abilitazione completa), frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo. L'esame per tale estensione verte sulla prova di capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria A.

I punteggi minimi e massimi sopra indicati sono quelli definiti per le prove riservate all'abilitazione completa con la specificazione che i candidati al conseguimento delle abilitazioni di istruttore di tutti i veicoli tranne cicli e motocicli (abilitazione limitata) e i candidati che estendono successivamente la loro abilitazione anche a cicli e motocicli, per effetto del diverso numero di prove di guida rispetto all'istruttore con abilitazione completa per tutti i veicoli, dovranno ottenere una votazione proporzionalmente ridotta secondo il numero delle prove di guida cui sottoporsi

Di seguito si elencano le caratteristiche tecniche dei mezzi che devono essere utilizzati durante l'esame

- Il mezzo di categoria A deve essere un motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm<sup>3</sup>.
- Il mezzo di categoria B deve essere un veicolo a quattro ruote, munito di doppi comandi, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 KM/h.
- Il mezzo di categoria C deve avere le seguenti caratteristiche: munito di doppi comandi, avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a m 2,40, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h, dotato di ABS e di cambio di velocità con almeno 8 rapporti per la marcia avanti, con cassone chiuso di altezza e larghezza almeno pari a quelle della cabina. All'esame deve essere presentato con massa effettiva di almeno 10.000 kg
- Il mezzo di categoria CE deve avere le seguenti caratteristiche: munito di doppi comandi, autoarticolato o autotreno composto da un veicolo adatto al conseguimento della patente C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore a 14 m, la larghezza pari o superiore ai 2,40 m. I veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h, devono disporre di ABS e cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, con cassoni chiusi di altezza e larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame con una massa effettiva di almeno 15.000 kg
- Il mezzo di categoria D deve avere le seguenti caratteristiche: munito di doppi comandi, veicolo adatto al conseguimento della patente D di lunghezza pari o superiore a 10 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.

Ai sensi di legge, è fatta salva la deroga prevista in merito ai requisiti dei veicoli in disponibilità delle autoscuole<sup>9</sup>

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di autoscuola e possono essere messi a disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da una impresa di noleggio.

---

<sup>9</sup> Vedi DL n 150 del 31/12/2013, art 4 c. 3

Il veicolo di categoria A può essere di proprietà del candidato stesso, o di soggetto terzo che ne ha autorizzato l'uso attraverso apposita dichiarazione di consenso.

I veicoli devono essere forniti a cure e spese del candidato interessato e devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame, **a tutela della Commissione e del membro della stessa, conducente dei veicoli durante le prove.**

Tale condizione deve essere dimostrata producendo polizza e apposita estensione, ovvero specifica dichiarazione della Compagnia Assicuratrice attestante quanto sopra

Le dichiarazioni di consenso devono essere inoltrate al Servizio Amministrativo Trasporti almeno tre giorni prima della prova

**Il mancato rispetto di quanto sopra elencato in merito alla disponibilità dei veicoli, nonché la mancata copertura assicurativa dei veicoli utilizzati in sede di svolgimento della prova di capacità di istruzione alla guida, comporterà l'esclusione dalle prove medesime e dall'intera procedura d'esame**

#### **ART. 5 – ESITI DELL'ESAME**

Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice formulerà l'elenco dei candidati risultati idonei affinché il Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti possa rilasciare le abilitazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.

#### **ART. 6 - SEDE E DIARIO ESAMI**

Tutti i candidati ammessi saranno convocati, con raccomandata A.R., 20 gg. prima dello svolgimento della prima prova. La lettera di convocazione riporterà la sede d'esame, la data e l'ora stabiliti e può contenere cumulativamente il calendario di tutte le prove. In tal caso, la comunicazione di superamento di ciascuna prova e la conseguente ammissione alla prova successiva, può essere effettuata a mezzo telegramma. Pertanto, in tal caso, la prima convocazione può valere come preavviso anche per le successive.

**La mancata presentazione alla convocazione, anche ad una sola delle suddette prove, ovvero la presentazione in ritardo rispetto l'ora di convocazione, comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.**

#### **ART. 7 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO**

Si informa che nel sito Internet della Provincia ([www.provincia.bologna.it/trasporti](http://www.provincia.bologna.it/trasporti)) verranno pubblicate le seguenti informazioni sull'esame: elenco ammessi, calendario dei lavori d'esame, elenco candidati idonei.

Si comunica che in caso di eventuali richieste di accesso agli atti della presente procedura, la notifica ai contro-interessati (soggetti che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto di riservatezza) verrà effettuata con le modalità previste dall'art. 10, c. 3 del "Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi", ossia mediante pubblicazione sul sito Internet della Provincia. Entro 10 giorni da tale pubblicazione, i contro-interessati potranno presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Si fa presente inoltre che, ai sensi dell'art. 9, c. 2 del sopra citato Regolamento, è riconosciuta a ciascun candidato la facoltà di presentare domanda di differimento o sottrazione all'accesso di documenti o loro parti contenenti propri dati personali, evidenziandone i motivi

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000 e s.m.i., la Provincia di Bologna effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame.

**Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti.**

**Si evidenzia inoltre che l'accertata carenza dei requisiti richiesti per l'accesso comporta la decadenza dal titolo conseguito a seguito dell'esame. Inoltre, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Provincia di Bologna segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.**

**Si rileva che per sopravvenuta carenza dei requisiti morali elencati all'art. 2 del presente Bando, è revocata l'idoneità tecnica conseguita, che può essere conseguita nuovamente trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione<sup>10</sup>. La revoca della patente di cui al precedente art. 2 comporta la decadenza dell'abitazione conseguita<sup>11</sup>**

**ART. 8 - COMUNICAZIONE (ART. 8 LEGGE n. 241/90 e s.m.i.)**

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti, Dott.ssa Sandra Sabatini.

Il procedimento amministrativo avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza del presente Bando ed il termine è previsto entro 120 giorni.

**ART. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY (DLgs n. 196/2003)**

Si informano i candidati che, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali":

- i dati conferiti saranno utilizzati dal Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti, a cura di persone appositamente incaricate e da parte della Commissione esaminatrice, in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici;
- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o da regolamento;
- il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha natura obbligatoria quando riguarda informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso;
- titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Bologna con sede in Via Zamboni, 13 – Bologna; Il Responsabile del trattamento dati è la Dirigente del Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti, Dott.ssa Sandra Sabatini, con sede presso gli uffici di Via S. Felice 25 – Bologna, alla quale l'interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del DLgs n. 196/2003. In particolare, per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché può essere esercitato il diritto di opporsi al trattamento dati per motivi legittimi. Le richieste di esercizio di tali diritti possono essere rivolte alla Provincia di Bologna – Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti – Via S. Felice 25, 40122 Bologna.

f.to IL DIRIGENTE  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI  
(Dott.ssa Sandra Sabatini)  
(documento firmato digitalmente)

Copia semplice del Pg 97378 del 18/6/2014  
7.15.2/4/2014

<sup>10</sup> Vedi D.Lgs n 285/1992, art. 123, comma 9bis

<sup>11</sup> Vedi DM n 17/2011, art 6, comma 1bis

